



RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE ISTITUTIVA DELL'OSSERVATORIO SQUARE KILOMETRE ARRAY, CON ALLEGATI, FATTA A ROMA IL 12 MARZO 2019

Art. 6 (Allegato A)

Rivendita di merci

1. Le merci acquistate o importate a norma dell'Articolo 5 non possono essere vendute, donate, date a noleggio o altrimenti cedute nel territorio di uno Stato Membro, a meno che detto Stato Membro non sia stato informato in anticipo e siano stati pagati tutti i dazi e le tasse pertinenti e siano state rispettate tutte le condizioni concordate con tale Stato Membro. 2. I dazi e le tasse da pagare sono calcolati dallo Stato Membro in base alle aliquote vigenti e al valore dei beni al momento della cessione. Lo Stato Membro deve fornire allo SKAO le necessarie istruzioni relative alla procedura da seguire.

Versione in vigore dal 11 settembre 2020 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione della Convenzione istitutiva dell'osservatorio Square Kilometre Array, con Allegati, fatta a Roma il 12 marzo 2019
Estremi	Legge 14 agosto 2020, n. 115
Partizione	Allegato A
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 11 settembre 2020

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-115-2020/allegato-a-art-6>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it